REGOLAMENTO (CEE) N. 2833/82 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1982

che modifica le possibilità di importazione di taluni tessili originari di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi [1], in particolare gli articoli 2 e 11,

considerando che, per taluni prodotti tessili originari di Taiwan, sono stati istituiti contingenti comunitari all'importazione per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1982 con il regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione [2], e che questo regime di importazione è stato mantenuto dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio [3], in attesa dell'instaurazione di un regime definitivo;

considerando che i contingenti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 3020/77 sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 681/81 della Commissione [4];

considerando che, alla luce del fabbisogno del mercato comunitario, si rivela necessario aumentare taluni contingenti fissati dal regolamento (CEE) n. 681/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i contingenti, istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1023/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 681/81 è modificato esclusivamente per l'anno 1982 in conformità dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
[3] GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.
[4] GU n. L 76 del 21. 3. 1981, pag. 1.

ALLEGATO

Categoria n.	N. della tariffa	Codice Nimexe 1982	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982
97	59.05		Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde :	D	Tonnellate	82
				F		53
				I		9
				BNL		38
				UK		38
				IRL		42
		59.05-11 ; 21 ; 29 ; 91 ; 99	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	DK		204
				GR		105
				CEE		571